

COMUNE DI FELETTO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36

OGGETTO:

MODIFICA NON COSTITUENTE VARIANTE AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8, DELLA LEGGE REGIONALE N. 56/77.

L'anno duemilasei addì ventisei del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. AUDO GIANNOTTI GIOVANNI - Sindaco 2. DOMANICO GIUSEPPE - Consigliere 3. BENEDETTO FRANCO - Consigliere 4. GOLA GUIDO - Consigliere 5. FERRERO MARIA CRISTINA - Consigliere 6. MOLINAR MIN ELENA - Consigliere 7. CIAMBRONE ANTONIO - Consigliere 8. MORANDO WALTER - Consigliere 9. BOCCHINO PIER GIOVANNI - Consigliere 10. SACCOMAN GIANFRANCO - Consigliere 11. BONOMO LIVIA - Consigliere		Si Si Si Si No Si Si No No No
12. PERALDO EMILIO - Consigliere	ş	No
13. FILIBERTO STEFANO - Consigliere		Sì
	Totale Presenti: Totale Assenti:	8 5

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Fausto PAVIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor AUDO GIANNOTTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Rientra in aula il Consigliere FILIBERTO, e pertanto i presenti sono 8 (otto);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Legge la proposta di deliberazione il Consigliere MOLINAR MIN Elena;

Premesso che:

- il Comune di Feletto è dotato di P.R.G.C., approvato con D.G.R. 89-24138 del 23 gennaio 1989 e che in seguito è stato modificato con le seguenti Varianti non strutturali ai sensi dell'Art. 17, comma 7 della Legge Regionale 56/77:
 - I Variante approvata con D.C.C. n° 22 del 20.03.1998;
 - II Variante approvata con D.C.C. n° 15 del 06.03.2000;
 - III Variante approvata con D.C.C. n° 26 del 29.09.2003;
 - IV Variante approvata con D.C.C. n° 12 del 10.03.2004;
 - V Variante approvata con D.C.C. n° 31 del 13.09.2004;
 - VI Variante approvata con D.C.C. n° 4 del 15.02.2006;
- la zonizzazione urbanistica del P.R.G.C. individua tre aree residenziali di completamento (RC), coincidenti con ambiti territoriali di modesta estensione, sostanzialmente urbanizzati e costituiti da lotti già edificati e da aree libere residuali;
- le Norme di Attuazione del P.R.G.C., all'Art. 29, stabiliscono che "nelle aree di completamento sono ammessi interventi singoli di completamento edilizio nei tasselli di suolo inedificato", prescrivendo che "le previsioni del P.R.G.C. in tali aree si attuano di norma con concessione singola, fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi ove richiesti dal programma pluriennale di attuazione"; in particolare, sempre secondo i disposti dell'Art. 29, "in assenza di strumento esecutivo e nel rispetto delle presenti norme e delle tabelle allegate, è consentito operare con concessione singola nei seguenti casi: ... (omissis) ... nuovi interventi edilizi nei lotti liberi che alla data di entrata in vigore del P.R.G.C. risultino serviti da accesso diretto da via pubblica o di uso pubblico ed in aree già dotate di infrastrutture tecniche, ovvero esista l'impegno del Comune di realizzarle, ovvero quando il concessionario le realizzi contestualmente al fabbricato. Le caratteristiche tipologiche e quantitative degli interventi ammessi, sono fissate nelle allegate tabelle.";
- le tabelle di zona allegate alle NdA del P.R.G.C., definiscono i parametri edilizi e urbanistici e, gli interventi ammessi in ciascuna delle tre aree; la scheda relativa all'area RC1 prevede, oltre all'intrevento di "completamento", anche quello di "nuovo impianto", (non ammesso nelle aree RC2 e RC3, assoggettandolo a "piano esecutivo obbligatorio esteso al complesso delle aree libere";

Considerato che:

- le enunciazioni dei due disposti normativi sopra richiamati (Art. 2 e tabella di area) risultano apparentemente contrastanti, o comunque determinano alcune incertezze applicative, in quanto potrebbe sembrare che la prescrizione specifica della tabella impedisca l'edificazione su lotto libero con modalità diretta, così come consentita dall'Art. 29;
- occorre tuttavia osservare che l'assoggettamento a preventivo SUE degli interventi di "nuovo impianto" in area RC1 non necessariamente contrasta con la possibilità di costruire un edificio su un lotto libero già provvisto delle necessarie urbanizzazioni: tale intervento infatti rientra indubbiamente nella nozione di "completamento" e non in quella di "nuovo impianto", che presuppone la complessiva trasformazione urbanistica e infrastrutturale di un ambito territoriale da coordinarsi attraverso una pianificazione esecutiva;
- una diversa e più restrittiva interpretazione, tendente ad assoggettare a preventivo SUE, la costruzione di un singolo edificio su un lotto urbanizzato si porrebbe evidentemente in contrasto non solo con i



criteri generali enunciati dall'Art. 29 delle NdA, ma anche con il prevalente orientamento giurisprudenziale, che esclude per tale fattispecie di intervento edilizio, il ricorso obbligatorio ad uno strumento urbanistico esecutivo;



- si rende pertanto necessario, onde fugare ogni dubbio interpretativo, che la prescrizione particolare della tabella RC1 venga resa coerente con i disposti dell'Art. 29 e con i principi sopra richiamati;
- l'Articolo 17, comma 8, lettera a) della Legge Regionale 5.12.1977, n° 56, come modificato dalla Legge Regionale 29.07.1997, n° 41, specifica che tra le modifiche degli strumenti urbanistici che non si configurano come Varianti, sono comprese "le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio",
- la circolare del Presidente della Giunta Regionale del 5 agosto 1998, n° 12/PET, esplicativa e applicativa dei disposti della Legge Regionale 29 luglio 1997, n° 41, precisa che le modifiche che correggono evidenti discordanze devono motivare con chiarezza le scelte operate, che devono essere coerenti con le impostazioni di progetto del piano";
- sulla base delle considerazioni sin qui sviluppate, risulta evidente che, la questione in esame rientra nell'ambito applicativo delle modifiche sopra descritte, in quanto concerne la necessità di chiarire l'applicazione della "prescrizione specifica" della tabella RC1 allegata alle NdA del P.R.G.C., sanando eventuali contraddizioni con i disposti dell'Art. 29 delle medesime NdA;

Tutto ciò premesso e considerato:

Vista la necessità di chiarire l'applicazione della "prescrizione specifica" della tabella RC1 allegata alle NdA del P.R.G.C., sanando eventuali contraddizioni con i disposti dell'Art. 29 delle medesime NdA;

Visto l'Art. 17, comma 8, lettera a) della Legge Regionale 5.12.1977, n° 56, come modificato dalla Legge Regionale 29 luglio 1997, n° 41, che consente al Consiglio Comunale, con propria Deliberazione, di apportare al P.R.G.C. modifiche non costituenti Variante;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5 agosto 1998 n° 12/PET per quanto si riferisce ai sopraccitati disposti;

Visto il Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 89-24138 del 23.01.1989 e successive Varianti;

Visto l'art. 17, comma 8, lettera a) della Legge Regionale 5.12.1977, n° 56, come modificato dalla Legge Regionale 29 luglio 1997, n° 41;

Il Sindaco AUDO GIANNOTTI Giovanni propone all'assemblea di sospendere la seduta per dare modo al professionista redattore della modifica, Arch. PAGLIA, di illustrare il presente punto all'o.d.g.;

Si sospende la seduta alle ore 22,10 con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;

Si riprende la seduta alle ore 22,15 passando alla votazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'U.T.C., ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, vista la necessità di dover interagire su dei disposti normativi (Art. 29 e tabelle di area), che risultano apparentemente contrastanti o che possono comunque determinare incertezze applicative della scheda dell'area RC1, visto l'Art. 17 comma 8 lettera a della Legge Regionale n° 56 del 5.12.1977 come modificato dalla Legge Regionale n° 41 del 29.07.1997 ove si specifica "che le correzioni di errori, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per le quali sia evidente ed univoco il

rimedio", non si configurano come varianti allo strumento urbanistico, vista la circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 12/PET del 5.8.1998 esplicativa e applicativa;

Con votazione espressa in forma palese, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 8; Consiglieri votanti n. 8; Consiglieri astenuti n. --; Voti favorevoli n. 8; Voti contrari n. --;



DELIBERA

1) DI APPORTARE La seguente precisazione nelle "prescrizioni specifiche" della tabella RC1 allegata alle Norme di Attuazione del P.R.G.C.:

dopo le parole: "gli interventi di nuovo impianto sono consentiti esclusivamente a seguito di piano esecutivo obbligatorio esteso al complesso delle aree libere" si aggiungono le parole: "il ricorso a SUE non è richiesto per l'edificazione di un singolo edificio residenziale su lotto già urbanizzato, ai sensi dell'Art. 29, comma 3, lettera b) delle NdA".

Con successiva e separata votazione, espressa in forma palese, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 8; Consiglieri votanti n. 7; Consiglieri astenuti n. 1 (Sig. FILIBERTO); Voti favorevoli n. 7; Voti contrari n. –;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

F.To IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI Assessore Walter MORANDO

Il Consiglio Comunale si chiude alle ore 22,21.

Il Segretario Comunale F.to : Dott. Fausto PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 363 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27 LUG. 2006 al 1 1 HGO. 2006 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Feletto, lì 27 LUG. 2006

Il Responsabile della Pubblicazione F.to: Dott. Fausto PAVIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplico per uso amministrativo.

Feletto, lì 271 UG. 2006

1 Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA .Q.6.AGQ...2006

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale